

Prot. n. 141/17 del 9.11.2017

Ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato

p.c. Al Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Oggetto: dirigenza servizio sociale in sanità.

Il SUNAS da tempo ha posto l'attenzione sulla necessità di dare completa attuazione normativa all'istituzione della dirigenza del Servizio Sociale Professionale in Sanità.

A questo proposito riteniamo utile fare riferimento alle risultanze del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute e al documento da esso esitato nel 2010 reperibile al seguente link: [http://www.sunas.it/filenews/DOC.TAVOLO TECNICO 29.10.10/tavolo tecnico.pdf](http://www.sunas.it/filenews/DOC.TAVOLO%20TECNICO%2029.10.10/tavolo%20tecnico.pdf).

Come Sindacato abbiamo inoltre predisposto un documento, presentato e diffuso in più occasioni, che riproponiamo in allegato alla presente nota, contenente alcuni importanti riferimenti a livello normativo ma anche di tipo organizzativo, strutturale e funzionale, che, a nostro avviso, rappresentano le giuste motivazioni sui cui fondare un percorso normativo che preveda l'istituzione della dirigenza sociale in sanità.

La questione è diventata poi più pregnante e degna di attenzione in riferimento all'approvazione in sede referente del DDL Lorenzin alla Camera dei Deputati, il cui testo – come pubblicato dal resoconto stenografico della XII Commissione – in un primo articolo 3-bis, a firma degli On.li Carnevali, Gelli, Piazzoni, D'Incecco, Amato, Mariano e Miotto, recante *Modifiche alla legge n. 251 del 2000 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»* apportava modifiche all'art. 6 prevedendo al comma 1 lettera a) l'istituzione della qualifica di **dirigente del servizio sociale alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale** ... e la istituzione di detta qualifica dirigenziale veniva ribadita nel testo della lettera b) dello stesso comma 1, mentre il comma 2 dello stesso articolo modificava l'articolo 6, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 inserendo, accanto alle professioni sanitarie ... *il personale appartenente alla professione di assistente sociale*.

Il resoconto della Commissione XII della Camera pubblicato sempre sul Bollettino del 23 maggio 2017 riportava un secondo articolo 3-bis, a firma degli On.li Lenzi, Carnevali, Beni, Mariano e Miotto, recante *l'Istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie*, istituiva al comma 1 *l'area delle professioni socio-sanitarie, giustamente per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico psichico e sociale in applicazione dell'articolo 6 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute e secondo quanto previsto dall'articolo 3-*

octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, disponendo poi, al comma 5, che anche l'assistente sociale rientra nell'area delle professioni socio-sanitarie, scelta d'altronde già anticipata nell'atto di indirizzo del Comitato di Settore della Conferenza delle Regioni per il rinnovo del contratto del comparto sanità.

Complessivamente il testo dei due articoli 3-bis inseriti nel Decreto Lorenzin erano motivo di soddisfazione per il SUNAS, che da anni si era impegnato e aveva lavorato per perseguire un tale obiettivo e per l'intera categoria professionale,

La delusione è stata grande quando invece abbiamo riscontrato che nel testo del Decreto Lorenzin, licenziato dalla Camera lo scorso 25 ottobre e trasmesso al Senato il successivo 30 ottobre per l'approvazione definitiva, non era più presente il contenuto dei due articoli 3-bis della stesura precedente.

Il testo del Ddl conferma all'art. 5 l'istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie, in cui è inserito anche il profilo dell'assistente sociale, ma non vi è più traccia delle modifiche apportate in precedenza all'art. 6 della legge n. 251/2000 e dunque è venuta meno l'istituzione della dirigenza per questa categoria professionale, nonostante essa sia prevista già dal 2000 e la categoria professionale vanta una formazione accademica pluridecennale e sia in possesso della laurea magistrale – che è il requisito formativo per l'accesso alla dirigenza – già dal 2004.

Per quanto sopra esposto e considerato che la categoria professionale rappresentata dallo scrivente sindacato si occupa da sempre di situazioni molto complesse, che richiedono competenza e assunzione di responsabilità, invitiamo il Governo e le forze politiche e parlamentari a recuperare il testo degli emendamenti già approvati dalla XII Commissione della Camera, accogliendo la richiesta del SUNAS con l'adozione della nostra proposta – che alleghiamo – da realizzare attraverso uno specifico atto normativo da portare a compimento possibilmente prima della fine della legislatura, che ovviamente non rappresenterebbe l'avvio ma semmai il giusto completamento di un percorso già intrapreso e consolidato ormai da tempo.

Il SUNAS manifesta la più completa disponibilità a dare vita ad un confronto e collaborare con quanti vorranno impegnarsi in questa direzione.

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani
